

La Corte di Cassazione e i diritti dei detenuti

Il dilemma sulle celle: nei 3 metri quadri si conta il letto?

di **Luigi Ferrarella**

Può sembrare una barzelletta e invece è una questione tremendamente seria: nei 3 metri quadrati di spazio minimo in cella — sotto i quali per giurisprudenza europea un detenuto in carcere è considerato sottoposto a tortura, e per legge italiana va indennizzato con un rimedio risarcitorio — si deve contare o no il letto? E la risposta cambia se il letto è a castello a due e tre piani? E il terreno occupato da quel poco di armadio o comodino, vale o no? La questione ora finirà davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione su impulso della I sezione (presidente Mazzei, estensore Cairo), di fronte da un lato all'ennesimo tentativo del ministero della Giustizia di opporsi al pagamento di un indennizzo provando a

giostrare sui numeri dei metri quadrati al netto del mobilio, e dall'altro a sentenze talvolta difformi. Sin da quando condannò l'Italia nelle sentenze Sulejmanovic nel 2009 e Torregiani nel 2013, la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ravvisa «trattamenti inumani e degradanti» tutte le volte che un detenuto sia recluso in una cella collettiva con meno di 3 mq. a testa. Nel 2014 l'Italia si dotò allora per legge di un rimedio risarcitorio: chi sia stato detenuto per almeno 15 giorni nelle condizioni censurate da Strasburgo può ottenere la riduzione della pena ancora da espiare pari ad 1 giorno per ogni 10 di reclusione in quello stato, mentre se ha esaurito la pena può avere 8 euro per giorno di detenzione. L'Italia, all'epoca della sentenza Torregiani, era arrivata ad avere 66 mila detenuti, e ora ci si sta avvicinando, visto che a novembre 2019 erano

61.170 i detenuti in 50.496 posti dichiarati dal ministero (da cui in realtà detrarre 3.000 inagibili per lavori). Ma quando un detenuto chiede l'indennizzo, spesso il ministero ricorre contro la liquidazione perché conta come disponibile anche lo spazio in realtà occupato da letti, comodini, armadi. I giudici a volte hanno considerato anche il letto come spazio «effettivamente disponibile in quanto usato per distendersi di giorno e dormire di notte», più spesso invece hanno rimarcato come bussola la «superficie calpestabile funzionale alla libertà di movimento», e perciò distinto gli arredi spostabili da quelli invece di «dimensione e pesantezza tali da non consentirne lo spostamento e da occupare uno spazio complessivo a detrimento di quello calpestabile».

lferrarella@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strasburgo

Nel 2009 e del 2013 l'Italia fu condannata per «trattamenti inumani»



Carcere Una cella del Due Palazzi di Padova

